



LA PROPRIETA' INTELLETTUALE

L'OMPI (Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale) definisce la proprietà intellettuale come un diritto sulle creazioni della mente: invenzioni, opere artistiche e letterarie, simboli, nomi, immagini e disegni utilizzati in commercio. E' divisa in due grandi categorie:

1. Proprietà industriale

Comprende le invenzioni, i marchi, i disegni, i modelli industriali, le nuove varietà vegetali, disegni e modelli, ecc. Questi diritti, validi limitatamente al territorio nazionale, si acquistano mediante brevettazione, registrazione o negli altri modi previsti dal [codice della proprietà industriale](#) (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30).

2. Diritti di autore

Coprono le opere letterarie e artistiche, quali romanzi, poesie, opere teatrali, film, opere musicali, opere artistiche quali disegni, dipinti, fotografie e sculture, ecc. Il diritto d'autore ed i diritti connessi al suo esercizio, di cui alla [legge 22 aprile 1941, n. 633](#) e la cui materia rientra nelle attribuzioni del [Ministero dei beni culturali](#), non rientrano nei diritti di proprietà industriale pur venendo congiuntamente appellati **diritti di proprietà intellettuale**



DOVE SI DEPOSITANO I MARCHI

Marchi Internazionali

Registrazione del marchio internazionale

E' possibile ottenere la registrazione di un marchio in uno o più Paesi che hanno aderito al sistema di Madrid mediante un'unica domanda alla **Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale - OMPI - WIPO**

La domanda può essere presentata solo **quale estensione di una domanda di marchio nazionale o dell'Unione Europea.**

Marchi Nazionali

UIBM (Ufficio italiano brevetti e marchi, incardinato c/o il Ministero dello Sviluppo Economico)

Marchi Comunitari

l'EU IPO (Ufficio dell'unione europea per la proprietà intellettuale) **senza l'intermediazione delle Camere di commercio.**

Se si presenta una domanda in Italia e poi si effettua l'**estensione entro 6 mesi dal deposito nazionale italiano**, la data del marchio esteso a livello europeo coincide con quella del deposito nazionale.



UIBM

La tutela della proprietà industriale (*brevetti, modelli e marchi*) viene esercitata dal Ministero dello Sviluppo Economico attraverso [Ufficio Italiano Brevetti e Marchi](#) (UIBM).

Presso l'Ufficio Brevetti della Camera di Commercio è possibile **depositare** le domande relative a marchi, brevetti e invenzioni industriali.



CHE COS'E' UN MARCHIO

Il marchio è un segno che permette di **distinguere** i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese.

Oggetto della registrazione (art. 7 CPI) –

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni **suscettibili di essere rappresentati graficamente**, in particolare le parole, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche ,**purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese**



Cosa può essere registrato come marchio:

- marchi **denominativi** costituiti solo da parole
- marchi **figurativi** che consistono in elementi figurativi (figure o riproduzione di oggetti reali o di fantasia) che possono essere accompagnati o meno anche da parole
- marchi **di forma o tridimensionali** costituiti da una forma tridimensionale che può essere quella del prodotto stesso o del suo contenitore o imballaggio
- marchi **di posizione**
- marchi **a motivi ripetuti**
- marchi **di colore**
- marchi **sonori** costituiti esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni
- marchi **di movimento** caratterizzati da un cambiamento di posizione degli elementi del marchio
- marchi **multimediali** costituiti dalla combinazione di immagine e di suono
- marchi **olografici**



Cosa non può essere registrato come marchio

1. Ritratti di persone, nomi e segni notori se non è prestato il consenso
2. Stemmi, bandiere ed altri simboli che rivestono interesse pubblico
3. Marchi contenenti parole, figure o segni con significazione politica o di alto valore simbolico, o contenente elementi araldici
4. Stemmi di partiti politici
5. Segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume (ai sensi del Codice Penale e delle leggi penali)
6. Indicazioni geografiche
7. Riproduzioni di opere d'arte o di beni culturali



CARATTERISTICHE DEL MARCHIO

Secondo il Codice della P.I. (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30):

Avere **capacità distintiva**: non può limitarsi a parole che facciano capire unicamente il tipo di attività svolta o di prodotto (**art. 13 CPI**) - *ad esempio non è possibile registrare Accademia Danza Roma se la mia attività è una scuola di danza a Roma.*

Essere **lecito**: non può essere in contrasto all'ordine pubblico e non deve violare le disposizioni di legge (**14 CPI**) - *ad esempio non è possibile depositare un marchio che istighi alla violenza.*



Se un marchio è privo di capacità distintiva, esso è nullo!
Per esempio, sono stati dichiarati nulli perché meramente descrittivi i seguenti marchi:

- BITTÉR per aperitivi (Trib. Milano 11 luglio 1991)
- JEANS per pantaloni (Trib. Milano 2 ottobre 1980)
- ECOGEAR per pneumatici (dec. UAMI)
- THERMAL THERAPY per prodotti cosmetici (dec. UAMI)
- MOHITO per bevande alcoliche (dec. UAMI)



La capacità distintiva varia nel tempo, è un concetto dinamico che può aumentare o diminuire con il variare della percezione che il pubblico ha del segno.

Si possono concettualmente suddividere i marchi in due principali categorie:

MARCHI FORTI: dotati di forte capacità distintiva (es. parole di fantasia o termini che non hanno alcuna attinenza con il prodotto/servizio contraddistinto dal marchio)

Per esempio. nomi patronimici, **DIESEL** (per abbigliamento), **NOKIA** (per Apparecchi telefonici), **CANON** (per apparecchi fotografici)



CHE COS'E' UN BREVETTO

Possono essere brevettate le **invenzioni di ogni settore della tecnica** che consistono in una soluzione nuova ed originale ad un problema tecnico.

Può trattarsi di un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purchè essa dia immediati risultati industriali.



Requisiti fondamentali di validità di un brevetto per invenzione industriale

1. **Novità** - Un'invenzione è considerata nuova se **non è già compresa nello stato della tecnica**. Per stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, **in Italia o all'estero**, prima della data del deposito della domanda di brevetto mediante descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.
2. **Attività inventiva** – Un'invenzione implica attività inventiva quando, per una persona esperta del ramo, essa non risulti in modo evidente dallo stato della tecnica.
3. **Industrialità** – Un'invenzione ha un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola

